



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO

Nr 28/2013

Argomenti :

1. Normativa Antiriciclaggio-2. Nuovo tasso interesse legale 2014

1. Normativa Antiriciclaggio

La disciplina antiriciclaggio e gli obblighi del professionista

Costituiscono **riciclaggio** se commesse intenzionalmente e se provenienti da attività criminose, le seguenti operazioni:

- a) la conversione o il trasferimento dei beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio costituisce dunque **un'attività criminale** avente la funzione essenziale di trasformare liquidità di provenienza illecite in liquidità apparentemente lecite da reimpiegare in attività economiche e finanziarie, provocando *effetti distorsivi al tessuto economico e condizionando così il corretto funzionamento dei mercati*.

Con **antiriciclaggio** si intende l'azione di *prevenzione* o *contrasto* del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. In Italia la normativa antiriciclaggio si basa principalmente su tre direttive europee recepite nel corso degli anni:

1. la prima direttiva, n. 91/308/CE recepita in Italia con la **legge n. 197 del 1991**, ha introdotto l'obbligo delle "registrazioni" antiriciclaggio;
2. la seconda direttiva, n. 2001/97/CE, recepita con la **legge n. 56 del 2004**, ha esteso gli obblighi antiriciclaggio ai professionisti;
3. la terza direttiva, n. 2005/60/CE, recepita con il **decreto legislativo n. 231 del 2007**, ha introdotto un nuovo approccio alla prevenzione e contrasto del riciclaggio basato anche sulla collaborazione attiva di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e professionisti nella prevenzione del riciclaggio.

In particolare il decreto del 2007 ha riscritto la normativa precedente, confermando complessivamente l'impianto legislativo ma con un aumento delle restrizioni e con alcune novità, come l'uso del contante o dei titoli al portatore. Importante è stato anche l'ampliamento del concetto di riciclaggio, che oggi comprende anche le ipotesi di **autoriciclaggio** poste in essere dai soggetti responsabili e/o concorrenti nella commissione dei reati-presupposto.

Nel nostro ordinamento il reato di riciclaggio è disciplinato anche nel **codice penale all'art. 164-bis**, che recita: "fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale". Evasione fiscale e riciclaggio sono quindi fenomeni tra loro collegati.

La **Banca d'Italia**, nelle Istruzioni operative del 12.01.2001, scrive che in relazione ad imposte dirette ed Iva, le fattispecie di:

- dichiarazione fraudolenta;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

sono strumento per precostituire fondi di provenienza illecita da reinserire nel circuito economico.

Secondo l'articolo 41 del d. lgs. 231/2007 "la segnalazione va inviata all'UIF, **senza ritardo**, quando almeno uno dei destinatari delle norme antiriciclaggio, **sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**".

Il principale obbligo cui il professionista (ragioniere e perito commerciale, dottore commercialista, revisore contabile e consulente del lavoro) deve adempiere è l'identificazione della clientela e la necessità di graduare l'attività di verifica calibrandola al rischio di riciclaggio associato al tipo di cliente ed alla tipologia dell'operazione in esame. Questa **attività di verifica** della clientela può essere di tipo:

- **ordinaria**, in presenza di un rischio basso e medio di riciclaggio;
- **rafforzata**, in presenza di un rischio elevato di riciclaggio ed in particolare in 3 ipotesi:
 1. quando il rischio connesso al cliente e all'operazione è alto;
 2. quando il cliente non è fisicamente presente;
 3. quando il cliente è una persona politicamente esposta, cioè cittadini di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (capi di Stato, capi di Governo, Ministri, Parlamentari, membri delle Corti supreme e delle Corti dei conti,...);
- 1. **semplificata**, nel caso di particolari requisiti soggettivi ed oggettivi. Requisito soggettivo è che il cliente è soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio ed è sottoposto ad obblighi di iscrizione in appositi albi e a vigilanza da parte delle autorità di settore. Requisito oggettivo è lo specifico prodotto finanziario oggetto della prestazione (ad esempio un contratto di assicurazione sulla vita).

Il **decreto 231/2007** impone ai professionisti destinatari della disciplina antiriciclaggio il rispetto di alcuni obblighi, quali:

1. adeguata verifica della clientela;
2. registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni;
3. segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo;
4. comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle violazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore;
5. formazione del personale.

È obbligato alla verifica sia il professionista che eroga la prestazione al cliente che i suoi collaboratori e dipendenti, esplicitamente delegati in forma scritta dal professionista.

Le prestazioni professionali per le quali scatta l'obbligo di adeguata verifica della clientela sono:

1. tutte le prestazioni professionali fornite dai dottori commercialisti ed esperti contabili con valore o avente ad oggetto mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad **euro 15.000**, anche se effettuate con più operazioni artificiosamente frazionate (ad esempio l'assistenza e consulenza per le istruttorie di finanziamento; consulenza per il trasferimento di quote di s.r.l.; consulenza su

trasferimenti di immobili o di attività economiche; gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente; pagamenti effettuati mediante modelli F24 con modalità telematiche);

2. prestazioni professionali che risultano di valore indeterminato ovvero non determinabile (ad esempio la costituzione di una società; la tenuta della contabilità; l'assistenza in procedure concorsuali; la consulenza in materia di contabilità e bilancio,...).

Sono invece **esonerati** dagli obblighi di adeguata verifica in caso di prestazioni con valore o avente ad oggetto mezzi di pagamento di importo inferiore ad euro 15.000 e specifiche prestazioni o incarichi (redazione di perizie e consulenza tecniche, incarico di sindaco senza controllo contabile, incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, ovvero di custode giudiziario di beni e aziende,...).

Tale esenzione non determina il venir meno dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, in quanto il reato di riciclaggio è senza soglia. Inoltre è di estrema importanza che il cliente ed il titolare effettivo (cioè colui o coloro che ne risultano beneficiari) debbano essere identificati prima del conferimento dell'incarico professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Mentre per la clientela già acquisita l'adeguata verifica si applica al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che va operata in ogni momento.

L'obbligo di adeguata verifica deve essere assolto commisurandolo al rischio associato al tipo di cliente ed al tipo di operazione.

ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE	ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE
Natura giuridica (ditta individuale, associazione professionale, società di persone o di capitali,...)	Tipologia dell'operazione (ordinaria o straordinaria, compatibilità dell'operazione con le dimensioni del cliente)
Prevalente attività svolta (operazioni normali, di particolare entità, anormali nonché la rischiosità del settore in cui opera il cliente)	Modalità di svolgimento dell'operazione (con banche o tra privati e mezzi di pagamento utilizzati)
Comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale (collaborativo o reticente)	Ammontare dell'operazione (basso, medio o alto)
Area geografica di residenza o della sede del cliente (paese che adotta un'appropriata legislazione in materia di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo)	Frequenza dell'operazione e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale (occasionale, poco frequente o frequente)
	Ragionevolezza dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente (congruità o non congruità con la situazione patrimoniale o reddituale o finanziaria della società)
	Area geografica di destinazione dell'operazione (paese che adotta un'adeguata legislazione in materia di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo)

Qualora non si fosse in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, il professionista ha l'obbligo di **astenersi** dall'instaurare un rapporto continuativo o dall'eseguire operazioni o prestazioni professionali, ovvero di porre fine al medesimo rapporto o alla prestazione già in essere, valutando di inviare una segnalazione di operazione sospetta all'**Unità di Informazione Finanziaria (UIF)**, ovvero agli Ordini professionali che provvedono ad inviare senza ritardo ed integralmente alla stessa UIF la segnalazione, priva del nominativo del segnalante.

*Gli **Ordini professionali**, oltre ad avere poteri consultivi, sono tenuti a*

a. promuovere e controllare l'osservanza da parte dei professionisti iscritti nei propri albi degli obblighi stabiliti dal decreto 231/2007;

b. veicolare dati ed informazioni dai propri iscritti alle Autorità preposte e veicolare indicazioni di nuove strategie e di nuove prassi dall'Autorità competente agli iscritti agli albi;

c. informare la UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato al riciclaggio o finanziamento del terrorismo da parte dei propri iscritti.

*Spetta al **Ministero della Giustizia** la funzione di alta vigilanza sui Collegi e sugli Ordini professionali.*

Per comodità operativa il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili** ha predisposto una scheda riepilogativa da compilare a cura del professionista o del dipendente/collaboratore, dove risultano riepilogate tutte le informazioni necessarie da raccogliere al fine dell'adeguata verifica della clientela, e che va conservato nel fascicolo della stessa.

Il professionista deve poi provvedere a registrare nell'apposito registro della clientela i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, o dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o dal termine della prestazione professionale nel caso della fine di incarichi di durata estremamente breve.

Il **fascicolo del cliente** deve contenere:

1. le fotocopie del documento di riconoscimento (da aggiornare in caso di variazioni sostanziali) del codice fiscale e della partita Iva del cliente/rappresentante legale;
2. un documento attestante i poteri di rappresentanza del soggetto che conferisce il mandato professionale (ad esempio procura o delibera della società/ente);
3. la visura camerale completa della società o dell'ente;
4. la documentazione sulla base della quale sono stati applicati obblighi semplificativi ovvero rafforzati i verifiche della clientela;
5. le attestazioni eventuali ex articolo 30 (c.d. identificazione a distanza);
6. le dichiarazioni antiriciclaggio del cliente ex artt. 18,19 e 21 del d. lgs. 231/2007;
7. la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti notori del cliente su eventuali pendenze penali;
8. la scheda di identificazione predisposta dal professionista;
9. l'eventuale documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;
10. la scheda di valutazione del rischio ex art. 20 del d. lgs. 231/2007 predisposta dal professionista. È in questa scheda che sarebbe opportuno inserire un appunto sulla ragionevolezza dell'operazione ovvero su comportamenti anomali del cliente;
11. la copia del mandato professionale;
12. le attestazioni del professionista sul controllo costante del cliente;
13. i documenti delle prestazioni professionali svolte.

Il professionista deve effettuare **periodicamente** un **controllo costante** nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale delle operazioni concluse dalla società durante tutta la durata del rapporto, così da verificare che le operazioni svolte siano compatibili con al conoscenza che ha del proprio cliente.

Nel caso in cui il cliente già identificato richiede una nuova prestazione (non compresa in quella in essere), è compito del professionista procedere ad un'ulteriore verifica del cliente ed una nuova implementazione delle registrazioni nell'archivio antiriciclaggio.

*Per una più efficace rilevazione e valutazione delle operazioni, può essere opportuno che i professionisti si avvalgano di **procedure interne** che prevedano una regolamentazione dell'iter valutativo seguito.*

L'**attività di controllo della Guardia di Finanza** è mirata a verificare se le anomalie riscontrate sono fondate, se i flussi informativi tra chi ha proposto ha segnalazione di queste anomalie alla UIF e chi invece ha deciso di non effettuarla sono corretti e se l'istruttoria interna svolta dal professionista è adeguata e completa. In particolare, l'attività investigativa è finalizzata alla ricostruzione, con l'ausilio del professionista, dell'iter logico sottostante che ha portato alla decisione di inoltrare una segnalazione o di archivarla.

C'è poi un accertamento di secondo livello che mira invece ad appurare l'esistenza di profili di omissione colpevole in capo al professionista che non ha segnalato l'operazione sospetta. L'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria il cui ammontare oscilla fra un minimo dell'1% e un massimo del 40% dell'importo dell'operazione non segnalata.

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

Gli articoli 49 e seguenti del decreto 231/2007 impongono una serie di limiti all'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, il cui fine è quello di tracciare la maggior parte dei flussi finanziari, consentendone l'individuazione dell'origine, dei passi intermedi intervenuti e della destinazione degli stessi. In particolare è **vietato** il trasferimento, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al portatore o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto dell'operazione è complessivamente pari o superiore a **1.000 euro**, anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati allo scopo di eludere la legge. A rispondere della stessa violazione saranno sia il soggetto che ha effettuato il trasferimento sia quello che ha ricevuto i valori trasferiti, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere le finalità della legge. In caso di più trasferimenti, ciascuno di importo inferiore alla soglia ma di ammontare complessivo superiore, si sta comunque eludendo la norma, ma rientra nel potere discrezione dell'Amministrazione valutare, caso per caso, se questo sia stato realizzato con lo scopo specifico di eludere il divieto imposto dalla legge o è dovuto alla particolarità della natura stessa del contratto o dell'operazione sottostante (un esempio è il caso del contratto di somministrazione).

I trasferimenti eccedenti la soglia di legge possono essere effettuati per il tramite di banche, Istituti di moneta elettronica (IMEL) e Poste Italiane S.p.A., che provvedono al pagamento nei confronti del beneficiario a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di accettazione della disposizione.

I **professionisti** sono tenuti a monitorare le transazioni finanziarie poste in essere dai propri clienti ed hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze (più precisamente alle Ragionerie territoriali dello Stato) le infrazioni del divieto di cui hanno avuto notizia nell'espletamento delle proprie funzioni professionali.

La stessa comunicazione va trasmessa anche, a cura del Ministero, alla Guardia di Finanza che, ove ne ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, deve darne tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

È altresì tenuto ad effettuare la **comunicazione** il professionista che riscontri le seguenti ulteriori violazioni:

1. omessa indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e omessa opposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni, i vaglia postali e cambiali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro;
2. emissione di assegni all'ordine del traente non girati all'incasso;
3. mancata riduzione del saldo dei libretti al portatore, che non deve essere pari o superiore alla soglia critica di 1.000 euro;
4. omissione delle comunicazioni dovute alla banca o alla poste dei dati identificativi del cessionario, nel caso di trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore;
5. apertura o utilizzo di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia.

I controlli della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza è tenuta ad effettuare **controlli antiriciclaggio nei confronti dei professionisti**, che sono incentrati soprattutto su eventuali infrazioni legate ai pagamenti in contanti ultrasoglia. L'attività di iniziativa può scaturire da diverse fonti di attivazione che mettono in luce indici di anomalia e di pericolosità del soggetto vigilato.

Nella **fase iniziale dell'ispezione** l'unità operativa ha cura di verificare la legittimazione all'esercizio dell'attività da parte del professionista (iscrizione in albi o registri) ed acquisire una completa cognizione della struttura organizzativa e commerciale dello stesso, per poi individuare i ruoli, compiti e le responsabilità affidate dal professionista all'interno della struttura a fini antiriciclaggio.

Quindi risulta fondamentale identificare il personale incaricato dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, di registrazione, conservazione e segnalazione delle operazioni sospette.

L'unità, terminata la fase iniziale, procederà poi agli **accertamenti di merito**, ovvero:

- verificherà se il professionista ha istituito l'archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o, in alternativa, il registro della clientela, e la regolare tenuta degli stessi;
- ci sarà un'adeguata verifica dei clienti, mediante selezione a campione, dei riscontri documentali (rispetto al campione selezionato), e la scelta della verifica da effettuare (semplificata, rafforzata o ordinaria);
- verificherà eventuali ipotesi di omessa segnalazione delle operazioni sospette;
- comunicherà eventuali infrazioni amministrative al Ministero dell'economia e delle finanze;
- verificherà l'effettiva formazione del personale, cioè se il professionista adotta misure di formazione del personale e dei collaboratori e se sono stati erogati corsi con carattere di continuità e sistematicità.

I controlli dell'Unità di Informazione Finanziaria

Gli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo prevedono l'istituzione in ciascun Paese di una Unità di informazione finanziaria, incaricata di ricevere ed approfondire segnalazioni di operazioni sospette (e i casi di omessa segnalazione) e altre informazioni inerenti al riciclaggio, nonché di trasmettere i risultati di tali approfondimenti agli organi competenti per le successive investigazioni.

In Italia la UIF è stata istituita presso la Banca d'Italia il 1° gennaio 2008 (ai sensi del d.lgs. 231/2007) e sostituisce il soppresso Ufficio italiano dei cambi, che prima aveva un ruolo analogo.

La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, avvalendosi di mezzi finanziari, risorse umane e tecniche attribuiti dalla Banca d'Italia, la quale ha emanato un regolamento per disciplinare la sua organizzazione e il funzionamento.

La UIF svolge le seguenti attività:

- analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- effettua analisi e studi su singole anomalie, su specifici settori ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;
- effettua analisi statistiche dei dati aggregati trasmessi da banche e altri intermediari;
- collabora con le autorità competenti per l'emanazione della normativa secondaria, predispone indicatori di anomalia, elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali, emana istruzioni su dati e informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette;
- svolge funzioni di controllo e procede all'avvio di provvedimenti sanzionatori;
- partecipa ai lavori di vari organismi europei ed internazionali nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

L'Unità può avvalersi anche delle Forze di Polizia, tenute ad effettuare ogni approfondimento opportuno delle segnalazioni trasmesse dalla UIF.

I controlli della Banca d'Italia

Il decreto 231/2007 valorizza il ruolo della Banca d'Italia e le affida compiti regolamentari e di controllo sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio. In particolare, anche attraverso ispezioni, essa è tenuta a verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali degli intermediari vigilati (banche, SGR, SICAV) ed il rispetto da parte degli stessi degli obblighi previsti dalla normativa, ovvero la verifica della clientela, la corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI), l'adeguatezza dei controlli interni e della formazione del personale. Se necessario la Banca d'Italia prende le iniziative più opportune applicando anche eventuali sanzioni amministrative pecuniarie.

Dal **2014** entreranno in vigore le **nuove norme antiriciclaggio sui conti correnti** dirette a **verificare e controllare il titolare del conto e gli eventuali beneficiari**. È un controllo che le banche e gli intermediari sono tenuti a fare a nel caso vengano effettuate operazioni di deposito, prelievo e pagamento con banconote da 200 a 500 euro.

Scopo di questo provvedimento della Banca d'Italia ("Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 7, c. 2, del D. lgs. 231/2007) è di eliminare scambi sospetti di denaro contante. Per conoscere bene i clienti, le banche somministreranno un questionario agli stessi, oltre a monitorare le operazioni ed eventualmente segnalare quelle sospette alla UIF.

Se dal prossimo primo gennaio il cliente non comunicherà e attesterà con documenti adeguati la titolarità del conto, la banca è tenuta a richiedere nuovamente allo stesso le informazioni.

Se non verranno fornite il rapporto verrà chiuso e le somme trasferite su un altro conto.

Infatti i nuovi contratti dei conti correnti dovranno prevedere la restituzione forzata da parte della banca delle somme presenti sul conto nel caso in cui il cliente non sia disposto a fornire le informazioni necessarie. Ma ciò avverrà solo mediante trasferimento delle somme su un altro conto indicato dal cliente stesso. In caso di movimentazioni sospette, la banca sarà tenuta a verificare i dati relativi all'identità del cliente o dell'esecutore.

I controlli del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Un ruolo di primo piano è svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In particolare esso è tenuto a:

- promuovere la collaborazione tra la UIF, le autorità di vigilanza del settore, gli ordini professionali e la Guardia di Finanza, avvalendosi della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria;
- curare i rapporti con gli organismi dell'Unione europea ed internazionali, incaricati di stabilire le politiche e definire gli standard, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, assicurando l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia agli organismi anzidetti;
- esercitare i poteri sanzionatori amministrativi.

Il Comitato di sicurezza finanziaria è stato istituito dalla legge 14 dicembre 2001 n. 431, nell'ambito dell'azione per combattere il terrorismo internazionale. A seguito dell'emanazione del decreto 231/2007 la competenza del comitato è stata estesa alla materia del contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose ed all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Esso ha il compito di monitorare il funzionamento del terrorismo e del riciclaggio, si pone come il punto di raccordo fra tutte le amministrazioni ed enti operanti nel settore ed è dotato di poteri particolarmente penetranti.

2. Nuovo tasso interesse legale 2014

Diminuzione, dall'1.01.2014, del tasso di interesse legale : lo ha stabilito il Decreto MEF del 12.12.2013, pubblicato in Gazzetta in data 13.12.2013, riportandolo ai valori del 2010.

La modifica ha, come per le precedenti, riflessi anche in ambito fiscale. Ricordiamo brevemente che cosa sia e a che fini è utilizzato il tasso di interesse legale, per valutare l'impatto della nuova variazione.

Per comprendere che cosa sia il **tasso di interesse legale** occorre partire dall'art. 1282 c.c. che stabilisce : "I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente". Il successivo art. 1284 fissava la misura del tasso nel 5% annuo.

Successivamente, con Legge 26.11.1990 Nr 353, è stato previsto, all'art. 1, che il saggio potesse essere modificato annualmente con Decreto del Ministero del tesoro, oggi MEF, da pubblicarsi nella G.U. non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. La nuova misura viene stabilita sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora quindi entro il 15 dicembre di ogni anno non venga modificato il tasso in vigore, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Il tasso di interesse legale funge da riferimento anche per i cc.dd. interessi convenzionali, vale a dire quelli applicati dalle parti di un contratto : si potrà prevedere l'applicazione di tassi maggiori, purché indicato per iscritto nei relativi contratti stipulati. La misura fissata svolge quindi la funzione di tasso minimo di remunerazione delle obbligazioni pecuniarie. Inoltre molte norme determinano il tasso da applicarsi in determinate situazioni (es. interessi moratori) in termini di punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale.

E' stabilito un tasso massimo del tasso di interesse convenzionale, al di sopra del quale si profila il reato di usura (art. 644 Codice Penale) : la misura oltre la quale tassi applicati sono da considerarsi usurari è fissata ogni tre mesi, distinguendo le varie categorie (es. aperture di credito, *factoring*, etc.) e le classi di importo da considerare.

Nella tabella che segue sono riepilogate le misure del tasso di interesse legale applicate fino ad oggi :

NORMA ATTUATIVA	PERIODO DI VALIDITÀ	MISURA TASSO INTERESSE LEGALE
Art. 1284, C.c.	fino al 15.12.1990	5%
Legge n. 353/90	dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10%
Legge n. 662/96	dal 01.01.1997 al 31.12.1998	5%
DM 10.12.1998	dal 01.01.1999 al 31.12.2000	2,5%
DM 11.12.2000	dal 01.01.2001 al 31.12.2001	3,5%
DM 11.12.2001	dal 01.01.2002 al 31.12.2003	3%
DM 1.12.2003	dal 01.01.2004 al 31.12.2007	2,5%
DM 12.12.2007	dal 01.01.2008 al 31.12.2009	3%
DM 04.12.2009	Dal 01.01.2010 al 31.12.2010	1%
DM 07.12.2010	Dal 01.01.2011 al 31.12.2011	1,5%
DM 12.12.2011	Dal 01.01.2012 al 31.12.2013	2,5%
DM 12.12.2013	Dal 01.01.2014	1%

La modifica avrà rilevanza anche in campo fiscale, soprattutto per quanto riguarda il c.d. **ravvedimento operoso**, istituito nel quale si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro cui doveva essere assolto l'adempimento (es. pagato il tributo, presentata la dichiarazione, etc.) e fino al giorno in cui tale adempimento è stato effettuato ravvedendosi (pagando il tributo o la differenza, se dovuti e la sanzione ridotta).

Per ravvedere nel 2014 versamenti da effettuarsi nel 2013, verranno applicati due tassi, quello 2013 pari al 2,5% dal giorno successivo alla scadenza e fino al 31.12.2013, quello 2014 dell'1% dall'1.01.2014 e fino alla data di pagamento.

* * * * *

Ricordiamo la Convenzione Teatro Golden-SDD Servizi



www.teatrogolden.it

dal 7 Gennaio al 2 Febbraio 2014

Michele La Ginestra

GARBATELLA FUTBOL CLEB

(Mediano di spinta, riveduto e corretto)

di Michele La Ginestra e Adriano Bennicelli

regia di **Roberto Marafante**

una produzione  e 

Michele La Ginestra, dopo molti anni, ritorna al monologo, e, nel suo stile brillante e spensierato, ci racconta una storia di amore di amicizia e di calcio...di un uomo abituato ad allenarsi, sempre, costantemente... anche per scrivere una lettera.

Un vero e proprio racconto teatrale, un omaggio al grande capitano della Roma Agostino Di Bartolomei, scritto insieme a Adriano Bennicelli, arricchito dalla regia di Roberto Marafante, e impreziosito dalle note di Antonio Di Pofi.

Uno spettacolo molto divertente e, allo stesso tempo, profondo, per parlare della vita partendo dal calcio. Un unico attore sembra raccontare da solo questa storia, ma in realtà è in un continuo dialogo con la musica e la danza.

E' lui che parla con i personaggi della sua vita trasformati in meravigliose sagome e che lui stesso porta in scena come si immagina faccia il cervello quando richiama immagini alla propria memoria: il palcoscenico, alla fine, è la mente che pulsa di ricordi, di volti, di suoni di una vita vissuta alla ricerca del perfetto "gioco di quadra".

Lo spettacolo non è, quindi, un monologo, ma un dialogo, forse una vera e propria commedia recitata tra sé e sé, con le sue trovate, i colpi di scena; allegra, ma anche profonda, malinconica, qualcosa che permette di portarsi a casa una riflessione in più sul senso dell'esistenza e magari, per chi l'ha fatta, sulla più bella partita della sua vita.

dal 4 al 23 Febbraio 2014

Cesare Bocci, Marco Bonini, Eleonora Ivone

OSPITI

scritto e diretto da **Angelo Longoni**

una produzione  **Angelo Longoni**

"**Ospiti**" è...la storia di **Leo**, un uomo che deve fare i conti con la propria vita sbagliata, con i propri affetti finiti e con la comica misantropia che lo accompagna. Per qualche giorno, l'idea di un nuovo amore e un divertente caso di scambio di persona, gli permette di immaginare un'esistenza più interessante, più viva e affascinante...

...la storia di **Sara**, una donna che ha fatto del disincanto e della consapevolezza una buffa arma per difendersi dai sentimenti incontrollabili e dalle persone che la vogliono amare in modo possessivo...

...la storia di **Franco** un uomo che sa amare solo in modo eccessivo, totale, irrazionale. Un essere fragile e comico ma, al contempo, pericoloso, uno che non sa distinguere la passione dalla molestia.

Una commedia divertente, cinica ma anche romantica. I tre protagonisti vivono l'amore come la più impegnativa delle loro attività, sia che lo inseguano, sia che lo fuggano, sia che lo sminuiscano. Alla base dei loro comportamenti c'è la convinzione che, quando si è innamorati, ognuno dia contemporaneamente il meglio e il peggio di sé.

dal 25 Febbraio al 16 Marzo 2014

Euridice Axen Simone Corrente

SE TORNASSI INDIETRO

commedia di Ennio Speranza e Massimo Natale

tratto da un soggetto cinematografico di Andrea Tagliacozzo

regia di **Massimo Natale**

una produzione  e 

"Se tornassi indietro..." Quasi tutti noi abbiamo usato, almeno una volta nella vita, questa frase, in un modo o nell'altro: romantico, speranzoso, irato, nervoso, dubbioso. E anche Alex, un giorno, si trova a dirla a se stesso, irritato dall'ennesima lite con la moglie Silvia. Ma quello che per forza di cose è solo un modo di dire per lui diventa una incredibile realtà. Da quel momento in poi - strano scherzo del fato! - Alex inizia infatti un costante e implacabile viaggio a ritroso nel tempo che lo porta a rivivere tutta la sua storia d'amore. Anno dopo anno, sempre all'indietro: la nascita del figlio, il matrimonio, il fidanzamento, il primo incontro... Ogni giorno un salto di un anno.

Per riscoprire così tutto quello che ha fatto e magari provare a raddrizzare una strada che sembrava già segnata.

dal 18 marzo al 6 Aprile 2014

Sebastiano Somma Sandra Collodel

REMEMBER ME?

di Sam Bobrick

regia di **Gigi Proietti**

una produzione  e **Vincenzo Sinopoli**

In apparenza sembra che Mary e Brian Hanson, una coppia tra i quaranta e i cinquant'anni, vivano un matrimonio felice. Sembrano avere tutto: vivono in un bellissimo appartamento, hanno figli sono ormai grandi e si vantano di essere i loro migliori amici. Il loro matrimonio, invece, vive un momento di stanchezza. Una mattina mentre Brian sta giocando a

tennis, la loro vita viene ribaltata. Si presenta Peter il vecchio fidanzato di Mary dei tempi dell'Università, ... ma è realmente lui? Anche se Peter prende Maria in braccio, le professa il suo eterno amore e devozione e la implora di perdonarlo per averle infranto il cuore tanti anni prima, egli vive in realtà nella fantasia della donna. Ma fantasia o no, Brian diventa geloso. A peggiorare la situazione c'è la volontà di Peter di rimanere (di non volersene andare)! Brian tenta di tutto per scuotere Maria e farla tornare in se, arrivando persino ad assumere Tori, una giovane attrice sexy per farla recitare come sua fantasia nella speranza di fare ingelosire Mary. Le cose diventano ancora più complicate quando il vero Peter si presenta veramente. Tutto questo in quello che doveva essere un'ordinaria Domenica.

CALENDARIO SPETTACOLI PER TURNO DI ABBONAMENTO				
TURNO	DATE SPETTACOLI			
	GARBATELLA FUTBOL CLEB	OSPITI	SE TORNASSI INDIETRO	REMEMBER ME?
MA1 ORE 21:00	07.01.2014	04.02.2014	25.02.2014	18.03.2014
GI1 ORE 21:00	09.01.2014	06.02.2014	27.02.2014	20.03.2014
VE1 ORE 21:00	10.01.2014	07.02.2014	28.02.2014	21.03.2014
SA1pom ORE 17:00	11.01.2014	08.02.2014	01.03.2014	22.03.2014
SA1 ORE 21:00	11.01.2014	08.02.2014	01.03.2014	22.03.2014
DO1 ORE 17:00	12.01.2014	09.02.2014	02.03.2014	23.03.2014
MA2 ORE 21:00	14.01.2014	11.02.2014	04.03.2014	25.03.2014
GIO2 ORE 21:00	16.01.2014	13.02.2014	06.03.2014	27.03.2014
VE2 ORE 21:00	17.01.2014	14.02.2014	07.03.2014	28.03.2014
SA2pom ORE 17:00	18.01.2014	15.02.2014	08.03.2014	29.03.2014
SA2 ORE 21:00	18.01.2014	15.02.2014	08.03.2014	29.03.2014
DO2 ORE 17:00	19.01.2014	16.02.2014	09.03.2014	30.03.2014

Per tutti gli spettacoli sono aperte anche le pomeridiane del 1° e 2° sabato ore 17.00

PREZZI ED INFO

PREZZI DEGLI ABBONAMENTI **INTERO € 128 RIDOTTO € 112**

PREZZI DEI BIGLIETTI **INTERO € 27 RIDOTTO € 22**

ORARIO SPETTACOLI

Martedì, Giovedì, Venerdì, Sabato ore 21.00
Sabato e Domenica ore 17.00